

Numero  
**5167**

fr

0

Bellinzona  
**19 ottobre 2022**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Gentile signora  
Karin Keller-Sutter  
Consigliera Federale  
Dip. fed. di giustizia e polizia  
Palazzo Federale  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (Word e pdf):*  
[zz@bj.admin.ch](mailto:zz@bj.admin.ch)

### **Procedura di consultazione concernente la modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) - Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea**

Stimata Consigliera federale,

la ringraziamo innanzitutto per l'opportunità che ci viene data di esprimerci sul tema della modifica della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).

Abbiamo attentamente esaminato tutta la documentazione messa a disposizione e ci permettiamo di esprimere qui di seguito diverse considerazioni di ordine civile e procedurale.

#### **1. Premessa**

Come indicato nel Rapporto esplicativo, negli ultimi anni, l'introduzione di processi digitali nel settore dell'esecuzione e del fallimento ha portato a notevoli agevolazioni e a una maggiore efficienza che anche il nostro Cantone può confermare. L'avamprogetto prevede che, prima di fornire l'informazione sulle esecuzioni, gli uffici d'esecuzione debbano verificare nel registro degli abitanti il luogo in cui la persona oggetto dell'informazione è iscritta. Le relative indicazioni vanno successivamente annotate nell'informazione sulle esecuzioni. In tal modo l'affidabilità di quest'ultima per i creditori sarebbe notevolmente maggiore. Inoltre, l'avamprogetto stabilisce che in determinati casi la notifica per via elettronica è la soluzione standard e sancisce il diritto del destinatario a notifiche per via elettronica, al fine di promuovere la diffusione nella prassi di attestati elettronici di carenza di beni ed eliminare incertezze nel diritto vigente. Evitando la discontinuità del mezzo di supporto vi sarebbe una riduzione dei costi per gli Uffici d'esecuzione e per i creditori. Infine, l'avamprogetto disciplina espressamente nella legge

la possibilità della realizzazione di beni mobili mediante l'incanto su una piattaforma in linea privata.

Grazie alla sua efficienza e alla possibilità di raggiungere un pubblico più numeroso, l'incanto in linea permetterebbe, in particolare in caso di oggetti di uso quotidiano, di realizzare un ricavo più elevato.

Oltre alle suddette modifiche, l'avamprogetto propone ulteriori adeguamenti: introduce una base legale per definire in un'ordinanza i requisiti relativi alle domande d'esecuzione; precisa il disciplinamento dell'esecuzione del sequestro e limita a 100'000 franchi il pagamento in contanti all'Ufficio di esecuzione.

## 2. Osservazioni quo alle modifiche proposte

In questa presa di posizione, ci soffermeremo in particolar modo sulle criticità rilevabili a livello pratico basandoci anche sull'esperienza degli Uffici di esecuzione e di fallimento e dell'Autorità fiscale operanti in Ticino.

### 2.1 Verifica del domicilio per l'informazione sulle esecuzioni

L'avamprogetto prevede che, oltre alla conferma che il debitore è iscritto nel registro degli abitanti, si indichi anche *il periodo* in cui vi era registrato. Per il creditore tale informazione è fondamentale poiché nel caso di un debitore che dimora da breve nel luogo in questione, l'attendibilità dell'informazione è relativizzata. Spetta successivamente al creditore informarsi presso il controllo abitanti, conformemente al diritto cantonale, sul precedente luogo di iscrizione del debitore ed eventualmente chiedere all'Ufficio d'esecuzione competente per tale luogo un nuovo estratto dal registro delle esecuzioni.

Questa modifica, ancorché benvenuta, non ha praticamente alcun impatto nel nostro Cantone. Con la riorganizzazione del settore esecutivo entrata in vigore il 1° gennaio 2015 (cfr. art. 1 Legge cantonale di applicazione della Legge federale di esecuzione e fallimento, LALEF), l'intero Canton Ticino costituisce un unico circondario di esecuzione e un unico circondario dei fallimenti. Di conseguenza tutti gli spostamenti del debitore all'interno del territorio cantonale vengono riportati nell'estratto esecutivo.

### 2.2 Notifica per via elettronica

Attualmente, previo consenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica (art. 34 cpv. 2 LEF). Le modifiche proposte prevedono invece che il destinatario possa *chiedere* la notifica per via elettronica e che l'ufficio provveda alla notifica elettronica se il destinatario ha trasmesso i suoi atti per via elettronica e non ha chiesto espressamente la notifica in forma cartacea degli avvisi e delle decisioni. In questi casi non sta pertanto (più) agli uffici scegliere se effettuare la notifica per via elettronica e non è neppure prevista una notifica contemporanea di atti cartacei. In tal modo s'intende estendere in maniera considerevole l'uso di atti elettronici. Nel contempo questo disciplinamento implica che in determinate circostanze non vi sia più un originale cartaceo degli atti e quindi la trasmissione di un atto elettronico rilasciato da un altro Ufficio d'esecuzione o dei fallimenti non corrisponda necessariamente alla trasmissione di un atto originale. Questa modifica promuove il rilascio, la conservazione e la trasmissione in forma elettronica di attestati di carenza di beni. Un Ufficio d'esecuzione

deve quindi accettare senz'altro un attestato elettronico di carenza di beni rilasciato da un altro Ufficio e trasmessogli dal creditore conformemente all'articolo 33a LEF.

Tale estensione della notificazione per via elettronica non si limita tuttavia all'attestato di carenza di beni, bensì riguarda tutti gli avvisi e le decisioni. Oltre che per l'attestato di carenza di beni, nella prassi questo è importante soprattutto per la copia del precetto esecutivo al creditore. Conformemente alla disposizione menzionata, anche quest'ultima è notificata al creditore per via elettronica che, se necessario, può in futuro trasmetterla senz'altro per via elettronica a un altro Ufficio d'esecuzione. Non è invece contemplata la notifica elettronica del precetto esecutivo in quanto atto esecutivo ai sensi dell'articolo 64 e seguenti LEF.

Questa modifica viene accolta positivamente in quanto costituisce un ulteriore passo verso la digitalizzazione del settore esecutivo e fallimentare auspicata, tra gli altri, dai creditori che inoltrano un grande numero di domande di esecuzione, come ad esempio le casse malati e le società d'incasso.

Altri creditori che inoltrano un grande numero di esecuzioni, e in particolare l'Autorità fiscale, rilevano inoltre già sin d'ora l'importanza di valutare approfonditamente le conseguenze della notifica per via elettronica degli attestati di carenza beni, della copia del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento. Sarà infatti importante regolamentare dettagliatamente e in maniera univoca alcuni aspetti, come le modalità di restituzione del titolo di credito interamente soddisfatto di cui all'art. 150 LEF, nonché assicurare l'armonizzazione delle disposizioni relative alle procedure elettroniche della LEF con altre procedure di competenza di autorità giudiziarie come il giudice del rigetto dell'opposizione (art. 79 ss. LEF), il giudice del fallimento (art. 166 LEF) e il giudice del sequestro (272 LEF) i quali non risultano attualmente sottoposti per legge alle trasmissioni elettroniche di cui all'art. 33a LEF.

### **2.3 Incanto online**

L'avamprogetto introduce una base legale esplicita per l'incanto online di beni mobili e ne disciplina la procedura. Con questa base legale, specifica per l'incanto online, non è più necessaria una procedura analoga alle regole della vendita a trattative private; in particolare non è più necessario il consenso di tutte le persone coinvolte (cfr. art. 130 LEF). La scelta dell'incanto online, quale modalità di realizzazione rispetto a un'altra, rientra nel margine di apprezzamento dell'Ufficio d'esecuzione. Viste le specificità dell'incanto online, è necessario disciplinare esplicitamente la tutela giuridica delle persone coinvolte.

Poiché per l'incanto online è di regola concluso un contratto di diritto privato secondo le condizioni generali del gestore della piattaforma, in caso di ricorso contro la realizzazione, tale contratto non può più essere revocato unilateralmente dall'Ufficio d'esecuzione. L'avamprogetto prevede pertanto soltanto la possibilità di impugnare la decisione sulla scelta di questo tipo di realizzazione e sulle modalità della realizzazione. Possono quindi essere impugnati in particolare gli aspetti pratici più rilevanti ossia quelli relativi all'adeguatezza di questa modalità di realizzazione, alla scelta della piattaforma privata e al prezzo minimo. Lo svolgimento effettivo e l'esito dell'incanto online può invece essere impugnato soltanto secondo le regole sulla responsabilità nella procedura d'esecuzione e fallimento (cfr. art. 5 cpv. 1 LEF). Questa limitazione delle possibilità d'impugnazione sarebbe giustificata in quanto l'uso della piattaforma online privata garantisce di regola,

in virtù della pubblicità e della concorrenza tra offerenti che vi regna, il trasferimento del bene a condizioni di mercato.

Tale conclusione non può essere condivisa in quanto l'azione di responsabilità ex art. 5 LEF non è concepita per sanare eventuali violazioni della legge o correggere errori di valutazione come per contro sancito dalla procedura di ricorso giusta l'art. 17 LEF. Inoltre la soluzione proposta con l'avamprogetto non appare adeguata ai tempi, relativamente rapidi della procedura esecutiva o fallimentare, trattandosi di un'azione di merito i cui tempi di evasione sono per definizione più lunghi di una procedura ricorsuale. Di conseguenza si auspica che anche lo svolgimento effettivo e l'esito dell'incanto possano essere impugnati mediante ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF.

L'avamprogetto precisa che anche nella procedura di fallimento è possibile la realizzazione per via di incanto online. Grazie al corrispondente rimando si applicano i principi dell'incanto online stabiliti in relazione alla realizzazione nell'esecuzione in via di pignoramento.

Infine, per quanto attiene al campo di applicazione della nuova norma di cui al nuovo art. 129a dell'avamprogetto, la sua formulazione non sembrerebbe al momento inglobare (ma nemmeno escludere espressamente) eventuali realizzazioni di crediti o diritti non risultanti da titoli al portatore o all'ordine ai sensi dell'art. 99 LEF. Per una questione di chiarezza giuridica sarebbe pertanto opportuno precisare nella norma se si intende estendere le procedure online anche ai crediti.

## 2.4 Prescrizioni formali per le domande d'esecuzione

Ai fini del trattamento digitale diretto delle indicazioni del creditore nella domanda d'esecuzione, l'avamprogetto introduce una base legale che permette in futuro al Consiglio federale di emanare prescrizioni relative al contenuto e alla forma della domanda d'esecuzione nonché al numero dei crediti ammessi (cfr. 67 cpv. 4 AP-LEF). L'esecuzione è avviata dal creditore con la domanda d'esecuzione che va presentata all'Ufficio d'esecuzione e deve contenere le indicazioni sul debitore e sul credito o sui crediti (cfr. art. 67 cpv. 1 e 2 LEF). Oltre alle indicazioni necessarie sul contenuto, la LEF non prevede altre prescrizioni per la domanda d'esecuzione.

Nell'ambito della digitalizzazione degli uffici d'esecuzione, avvenuta negli scorsi anni in concomitanza con l'attuazione delle prescrizioni di e-LEF, sono stati redatti diversi nuovi moduli, tra cui anche il modulo relativo al precetto esecutivo. Un adeguamento fondamentale è stato di limitare il precetto esecutivo a due pagine da stampare sul recto e sul verso di un foglio. Il precetto esecutivo deve garantire che il suo contenuto sia chiaramente visibile, affinché il creditore sappia quale sia la situazione dei crediti escussi e possa, se del caso, fare opposizione o opposizione parziale. Inoltre, il precetto esecutivo deve essere trasmesso al debitore in forma cartacea e ne devono essere allestiti vari esemplari e copie. In caso di moduli di più pagine questo non è praticamente più possibile. Il creditore è invece libero di riassumere i singoli crediti se, ad esempio, da un determinato rapporto giuridico risultano più crediti. La conseguente limitazione a due pagine implica tuttavia anche la riduzione del numero dei campi da compilare e quello dei caratteri utilizzabili. In particolare, il numero massimo dei crediti indicabili sul modulo è stato ridotto a dieci.

La presente revisione viene quindi sostenuta, in quanto intende istituire una base legale per tale riduzione, che appare di particolare importanza nel contesto della digitalizzazione del settore esecutivo in atto in tutti i Cantoni.

## **2.5 Precisazione in merito all'esecuzione del sequestro**

La modifica proposta intende permettere esplicitamente esecuzioni requisitorie del sequestro su tutto il territorio svizzero, a prescindere dal fatto che il coordinamento della procedura spetti a un giudice o a un ufficio. In seguito alla revisione del diritto in materia di sequestro intervenuta nel 2011 (Decreto federale dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, RU 2010 5601), attualmente, è possibile sequestrare in una sola procedura i beni della controparte che si trovano su tutto il territorio elvetico. Per l'attuazione pratica di tali sequestri sono state sviluppate prassi cantonali differenti. Alcuni giudici cantonali sono dell'avviso che l'assenza di un rimando all'articolo 89 LEF nel vigente articolo 275 LEF si opponga all'assistenza giudiziaria degli uffici nella procedura di sequestro. In determinate situazioni questo impedisce un modo di procedere coordinato e una comunicazione efficiente che rischiano di vanificare gli effetti di diritto esecutivo del sequestro.

Anche se nel frattempo il Tribunale federale ha deciso che l'esecuzione coordinata del sequestro è ammessa (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A\_1000/2020 del 1. febbraio 2022 consid. 3.4 e 3.5), reputiamo che si imponga giustamente un rimando esplicito nella disposizione vigente all'articolo 89 LEF, affinché per la prassi sia chiaro che è possibile anche un sequestro requisitorio. Questo chiarimento eliminerebbe i dubbi che sussistono nella prassi nei confronti di questo efficiente e razionale modo di procedere.

## **2.6 Pagamento in contanti all'Ufficio d'esecuzione**

Per intensificare ulteriormente la lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo e per facilitare il lavoro degli uffici d'esecuzione, la limitazione del pagamento in contanti a un massimo di 100'000 franchi, che dal 2016 si applica ai pubblici incanti, è estesa in generale ai pagamenti del debitore all'Ufficio d'esecuzione. A tale scopo l'articolo 12 LEF è completato con un nuovo capoverso 3.

Lo scrivente Consiglio prende atto della modifica, sottolineando come la stessa sia del tutto insufficiente. Nell'ottica di contrastare in maniera più efficace il fenomeno del riciclaggio e ritenendo come la cittadinanza tenda sempre più a utilizzare dei mezzi di pagamento perlopiù senza contanti, anche a seguito della pandemia, reputiamo che occorra abolire totalmente il pagamento agli sportelli e agli incanti pubblici, permettendo in tal modo da un lato di tracciare la provenienza del denaro incassato dagli Uffici di esecuzione e dagli Uffici dei fallimenti, dall'altro di tutelare maggiormente in termini di sicurezza i collaboratori dei due Uffici che si occupano dell'incasso, ritenendo altresì la citata tendenza da parte della popolazione a non più usare contanti. Reputiamo altresì che lo Stato debba adeguarsi alle regolamentazioni e prassi sviluppate in ambito bancario su questo aspetto, anche per una questione di coerenza verso la cittadinanza.

In ogni caso, concludiamo che la limitazione del pagamento in contanti debba essere di fr. 15'000 massimi. Tale importo corrisponde alla prassi bancaria attuale per operazioni

di cassa a contanti e senza formale identificazione della controparte, vincolata nella Convenzione di Diligenza della Banche 2020 e valida per tutti gli operatori del settore.

## 2.7 Attenuazione delle conseguenze della Legge federale del 18 marzo 2022 sulla lotta contro l'abuso del fallimento

Anche se non strettamente correlato al tema delle procedure elettroniche, riteniamo doveroso sottolineare che l'imminente abrogazione dell'art. 43 n. 1 e 1<sup>bis</sup> LEF (cfr. Legge federale del 18 marzo 2022 sulla lotta contro l'abuso del fallimento) potrà avere delle ripercussioni finanziarie importanti per le casse dei cantoni e dei comuni, specialmente nei casi in cui la procedura di fallimento si conclude con la sospensione della stessa per mancanza di attivi. Sarebbe pertanto auspicabile che la modifica di legge oggetto della presente consultazione contempli anche una modifica dell'art. 230 cpv. 4 LEF, nella quale venga espressamente sancito che dopo la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi, tutte le esecuzioni promosse prima dell'apertura della stessa riprendono il loro corso, inclusa l'esecuzione promossa dal creditore che ha portato alla dichiarazione di fallimento. In questo modo si andrebbe ad attenuare una disparità di trattamento tra il creditore che ha avviato il fallimento (finito poi con una sospensione) e gli altri creditori. Una tale prassi risulta già essere utilizzata in alcuni Cantoni (cfr. a riguardo Vouilloz, PJA 2011, pag. 83; Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, pag. 1013 ad art. 230)

Ringraziandola per l'attenzione che vorrà prestare a queste nostre osservazioni porgiamo, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Claudio Zali

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

### Copia a:

- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet